

Classificazione Consip Public

**GARA PER L'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE E SERVIZI DI MANUTENZIONE
ADOBE E SUPPORTO SPECIALISTICO PER INAIL**

ID 1656



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S: Titolarità delle licenze d'uso

Articolo 5 S: Garanzie

Articolo 6 S: Subappalto

Articolo 7 S: Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione

Articolo 8 S: Verifica di conformità

Articolo 9 S: Servizio di manutenzione

Articolo 10 S: Servizi professionali di supporto specialistico

Articolo 11 S: Penali

Articolo 12 S: Corrispettivo

Articolo 13 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 14 S: Risoluzione

Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Aumento e diminuzione - Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione

Articolo 3 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 4 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 5 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 6 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 7 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 8 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 9 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 11 G: Cauzione

Articolo 12 G: Recesso

Articolo 13 G: Recesso per giusta causa

Articolo 14 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G: Subappalto

Articolo 17 G: Foro esclusivo

Articolo 18 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G: Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di software e servizi di manutenzione Adobe e supporto specialistico per INAIL - ID 1656

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 21 G: Ulteriore condizione risolutiva espressa

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 - rappresentato dal _____, nella funzione di Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 (di seguito, per brevità, anche "INAIL" o "Amministrazione" o "Committente"),

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- a) la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto dell'INAIL, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisizione di software e servizi di manutenzione Adobe e supporto specialistico, mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 09/06/2015, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- b) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.15;
- c) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- d) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 6276901690;
- e) le attività oggetto del presente contratto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e inoltre, dalle



verifiche eseguite, risulta che gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza sono pari a zero;

- f) Il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Gli articoli che fanno parte delle Condizioni generali recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Gli articoli che fanno parte delle Condizioni speciali sono invece contraddistinti dalla lettera “S” .
- g) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- h) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” - Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” - Offerta tecnica; Allegato “III” - Capitolato tecnico; Allegato “IV” - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) l’acquisto di licenze d’uso software Adobe AEM Forms;
 - b) servizio di manutenzione sulle licenze d’uso software Adobe di cui alla precedente lett. a);
 - c) servizio di manutenzione sulle licenze d’uso software Adobe già in uso presso l’Amministrazione;
 - d) servizio di **assistenza tecnica on site** (Adobe TAM);
 - e) **servizi professionali a consumo** per un massimo di complessive 300 giornate/persona erogati da uno specialista di prodotti della suite Adobe oggetto della presente acquisizione.
2. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.
3. Salvo diversa indicazione della Committente ovvero diverso termine indicato in sede di Capitolato Tecnico, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell’inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione di software e servizi di manutenzione Adobe e supporto specialistico per INAIL - ID 1656

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



un elenco contenente i dati identificativi dei beni come descritto nel Capitolato Tecnico.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa, nonché la disponibilità delle nuove versioni del prodotto.

4. Il software consegnato dovrà essere corredato dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
5. All'atto della stipula, il Fornitore consegnerà alla Committente, ai fini della sua contestuale approvazione, il Calendario operativo contenente una proposta relativa ai termini per l'installazione e l'attivazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto. In caso di mancato accordo sulle tempistiche del Calendario Operativo, il Fornitore dovrà tempestivamente provvedere alla riformulazione del Calendario Operativo entro il termine all'uopo assegnato dalla Committente, pena l'applicazione delle relative penali. I termini previsti nel Calendario Operativo approvato dalla Committente devono intendersi inderogabili.
6. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. Giorgio Levi.
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dott. _____.
7. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

- 1) Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.
- 2) L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
- 3) Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di



sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

- 1) Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- 2) L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
- 3) L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
- 4) L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
- 5) I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
- 6) L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 7) L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 8) L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare



immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

9) In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

- 1) Le licenze d'uso dei prodotti software indicate all'art. 1 Snonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente in modo perpetuo, non esclusivo e trasferibile ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura". Prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale della Committente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

- 1) L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
- 2) L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
- 3) L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- 4) Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.



- 5) Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo 8 S “Verifica di conformità”.
- 6) Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
- 7) In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 14 S “Risoluzione” in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

- 1) L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >

- 2) L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE

- 1) La consegna del software oggetto della presente fornitura, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall’Impresa entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
- 2) Successivamente all’avvenuta consegna del software, l’Impresa dovrà terminare il processo di installazione e attivazione di tutti i prodotti, nonché renderli operativi secondo le modalità espresse in sede di Capitolato Tecnico.
- 3) Ultimate le operazione di installazione e attivazione, l’Impresa dovrà consegnare alla Committente un “Verbale di Installazione” recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versione dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche



di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

- 1) Entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrente dalla data ultima di consegna, le componenti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1 saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente.
- 2) A tal fine, l'Impresa consegnerà un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
- 3) L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
- 4) La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata:
 - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S, comma 1 lett. a) entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di consegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010;
 - con riferimento ai servizi di cui all'art. 1S, comma 1 lettere b), c) e d) entro il termine di 20 (venti) giorni del mese successivo al trimestre di riferimento;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. d) entro il termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla consegna del "Consuntivo di attività"
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S, comma 1, lettera a), ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1S, comma 1, lettere a), b), c) e d), da parte della Committente.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.



8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
9. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
10. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sui beni necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
13. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
15. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

- 1) L'Impresa si obbliga a prestare i servizi di manutenzione di cui all'art. 1 S lettere b), c) e d) a decorrere dalla data stipula del presente contratto.
- 2) I servizi di manutenzione di cui all'art.1 S lett. b), c) e d) dovranno essere erogati a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o



l'Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 12 S "Corrispettivo".

- 3) I servizi di manutenzione, che dovranno essere prestati con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprendono tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
- 4) La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
- 5) Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
- 6) I servizi di manutenzione saranno prestati secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
- 7) La Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti, il livello di severità mediante un numero telefonico gratuito o tramite un portale web messo a disposizione dell'azienda o attraverso posta elettronica. Il Fornitore dovrà rispondere alla segnalazione con una presa in carico del problema entro i termini temporali riportati nel paragrafo 4.3.1.1. del Capitolato Tecnico con un messaggio di posta elettronica dal cui orario decorreranno i termini per la risoluzione del problema.
- 8) Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
- 9) Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax alla Committente, entro i termini di seguito riportati:
 - a) per il livello di **Severità critica**, contestuale alla sottomissione della richiesta h24 per 356 giorni all'anno;
 - b) per il livello di **Severità alta**, contestuale alla sottomissione della richiesta, tutti i giorni lavorativi dalle 8.00 alle 17.00;
 - c) per il livello di **Severità media** contestuale alla sottomissione della richiesta,

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di software e servizi di manutenzione Adobe e supporto specialistico per INAIL - ID 1656

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- tutti i giorni lavorativi dalle 8.00 alle 17.00;
- d) per il livello di **Severità bassa** contestuale alla sottomissione della richiesta, tutti i giorni lavorativi dalle 8.00 alle 17.00.
- 4) L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i seguenti termini perentori:
- **Livello di severità critica: risoluzione**, nel 100% dei casi, entro 1 (una) ora dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma;
 - **Livello di severità alta: risoluzione**, nel 100% dei casi, entro 2 (due) ore dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma;
 - **Livello di severità media: risoluzione** nel 100% dei casi, entro 4 (quattro) ore dalla presa in carico del problema;
 - **Livello di severità bassa: risoluzione** nel 100% dei casi, entro 1 (un) giorno lavorativo dalla presa in carico del problema.
- 5) Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 4, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
- 6) L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.

ARTICOLO 10 S

SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. e), previa richiesta della Committente e/o Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 300 (trecento) giorni persona. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale, mediante apposita comunicazione all'Impresa che potrà avvenire mediante strumento telematico.
3. Il servizio dovrà essere pianificato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 ed erogato nei termini stabiliti all'interno della pianificazione così come previsto dal paragrafo 3.3. del Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S. Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante un "Consuntivo di Attività" e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui all'art. 8 S.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:



- test di funzionamento applicativo;
 - supporto all'evoluzione dei prodotti software installati e alle modalità di configurazione;
 - tuning del software.
6. Il servizio verrà svolto presso le sedi di INAIL S.p.A. di Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 20:00

ARTICOLO 11 S

PENALI

- 1) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle licenze di cui al precedente articolo 7 S "Consegna" la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell'importo contrattuale.
- 2) Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
- 3) Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a € 5000,00= (cinquemila/00) per ogni inadempimento.
- 4) Qualora l'Impresa non consegna il Piano di collaudo entro il termine prescritto all'art. 8 S "Verifica di conformità", la Committente applicherà una penale pari a € 1000,00= (mille/00) per ogni giorno solare di ritardo.
- 5) Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 8 S "Verifica di conformità" applicherà una penale pari a € 1000,00= (mille/00) per ogni giorno solare di ritardo.
- 6) Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
- 7) Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.
- 8) Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 3 per la pianificazione del servizio di supporto specialistico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo contrattuale.
- 9) Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto per l'assistenza on site, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 1000,00 = (mille/00).



- 10) Ove i ritardi previsti dal presente articolo superino, anche in un solo caso, i 30 (trenta) giorni solari ovvero le 100 (cento) ore lavorative, la Committente avrà, comunque, il diritto di risolvere totalmente o parzialmente il contratto in danno dell'Impresa stessa.
- 11) Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
- 12) Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
- 13) Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
- 14) La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 11 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
- 15) Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S

CORRISPETTIVO

- a) Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi per i prodotti software e per i servizi di cui all'art. 1 S, riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____, __ = (_____/__), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € 0,00 = (zero/00) al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) il corrispettivo contrattuale per le licenze di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), è pari a € _____, __ = (_____/00);
 - b) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di manutenzione delle licenze d'uso di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b) è pari a € _____, __ = (_____/00) con un canone annuale



- pari a € _____, __ = (_____/00);
- c) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di manutenzione delle licenze d'uso di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c) per le licenze già in uso presso l'Amministrazione è pari a € _____, __ = (_____/00), con un canone annuale di € _____, __ = (_____/00);
- d) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di assistenza tecnica on site di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera d) è pari a € _____, __ = (_____/00), con un canone annuale di € _____, __ = (_____/00);
- f) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera e) è pari a € _____, __ = (_____/00) sulla base delle tariffe indicate al comma successivo.
- b) Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
<i>Specialista piattaforma Adobe Enterprise</i>	€ _____, __ = (_____/00)

- c) Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari ad euro zero.
- 2) I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 3) Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Committente, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 4) Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 5) L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
- 6) I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
- 7) Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di software e servizi di manutenzione Adobe e supporto specialistico per INAIL - ID 1656

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S “Corrispettivo”, comma 1, l’Impresa potrà emettere fattura :
 1. con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1S comma 1 lett. a) l’Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art. 8 S comma 6;
 2. con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all’art. 1S comma 1 lettere b) e c) [sia per i servizi di manutenzione legati a nuove licenze che per quelle già in uso] l’Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S comma 6;
 3. con riferimento al servizio di assistenza tecnica on site, l’Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di avvio del servizio, successivamente alla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S comma 6;
 4. con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all’art.1S comma 1 lett. e) l’Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S comma 6.
5. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti >
< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
8. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di



importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

La fatturazione, con cadenza trimestrale, dovrà essere conforme alla pianificazione ed alla rendicontazione effettuata sul sistema condiviso di gestione contrattuale messo a disposizione da Inail.

La ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sarà operata e svincolata in conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione di legge e da ogni sua eventuale successiva integrazione o modifica.

Per effetto delle disposizioni del D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013 (ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007) le fatture in formato elettronico dovranno pervenire, tramite il Sistema di Interscambio, al seguente Codice Univoco Ufficio

UNITA' ORGANIZZATIVA	CODICE UNIVOCO UFFICIO	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE
DCOD	81GXA9	SIMEA

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice Identificativo Gara n. **6276901690** attribuito all'acquisizione. In mancanza, non si potrà procedere al pagamento delle fatture stesse, che verranno respinte.

La Società assume e si impegna a rispettare puntualmente, relativamente al presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, numero 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Amministrazione, sia nei rapporti con i subappaltatori.

I pagamenti, corredati della regolare esecuzione, saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ricezione sullo Sdi della relativa fattura elettronica.

Il pagamento sarà disposto tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche comunicato dalla Impresa e riporterà il CIG n. **6276901690**.



Eventuali interessi moratori per ritardato pagamento saranno calcolati, in deroga al disposto dell'art. 5 del D. Lgs.vo n. 231/02, al tasso convenzionale pari alla misura del tasso legale in vigore di cui all'art. 1284 c.c..

Qualora la fatturazione fosse emessa prima del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento, i termini di pagamento decorreranno dalla data di emissione del suddetto certificato, così come gli eventuali interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza di detto termine di pagamento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d) del D. Lgs.vo n. 231/2002 e s.m.i..

9. Si precisa che :

- le fatture di cui al comma 1, lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a: i) Verbale di installazione e ii) verbale positivo di verifica di conformità;
- le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità.

10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.

11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.

13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di software e servizi di manutenzione Adobe e supporto specialistico per INAIL - ID 1656

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- 1) In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 2) In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 19G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 9G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 6G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità", art.11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 8 G "Proprietà dei prodotti", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di software e servizi di manutenzione Adobe e supporto specialistico per INAIL - ID 1656

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15 S

OBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge,



restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

La Committente
Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale
Il Direttore Centrale

L'Impresa
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 8 S - Verifica di conformità

Articolo 11 S - Penali;

Articolo 14 S - Risoluzione;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Classificazione Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di software e servizi di manutenzione Adobe e supporto specialistico per INAIL - ID 1656

Allegato 5 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

- Articolo 2 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione ;
- Articolo 3 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Articolo 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza;
- Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
- Articolo 8 G - Proprietà dei prodotti;
- Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
- Articolo 11 G - Cauzione;
- Articolo 12 G - Recesso;
- Articolo 13 G- Recesso per giusta causa;
- Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- Articolo 15 G- Trasparenza dei prezzi;
- Articolo 16 G - Subappalto;
- Articolo 17 G- Foro esclusivo;
- Articolo 18 G -Trattamento dei dati personali;
- Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione;
- Articolo 20 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;
- Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa.

L'Impresa
il legale rappresentante
